

IN PRIMO GRADO IMPUTATA

del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 11 *quinqüies*, 110 e 572 c.p. e 36 L. 8/2/1992 n. 104 perché, nella sua qualità di educatrice del minore [REDACTED] nato [REDACTED] [REDACTED] alunno della classe prima presso la scuola Primaria [REDACTED] - [REDACTED] di Alessandria, tenendo un atteggiamento eccessivamente nervoso mentre si trovava da sola con il minore ovvero insieme alla sola insegnante di sostegno [REDACTED] [REDACTED] [personae nei cui confronti si procede separatamente per il delitto di cui all'art. 571 c.p. contestato al capo 2], utilizzando con frequenza parole inappropriate come "schifo", non curando la persona di [REDACTED] nel rispetto della sua disabilità, tanto da farlo spesso andare in bagno senza scarpe e da trattenerlo all'interno del bagno per un periodo di tempo sproporzionato rispetto alle sue reali esigenze, tra l'altro ed, in particolare,

a. in più occasioni, nei mesi di ottobre e novembre 2018, rifiutandosi di dare la merenda ad [REDACTED] nonostante che egli ne avesse fatto richiesta mostrando l'apposito cartellino e nonostante l'evidente stato di agitazione del bambino;

b. in un giorno del mese di gennaio 2019, al rientro dalle vacanze di Natale, nel corridoio alla presenza - tra gli altri - dell'educatrice [REDACTED], costringendo [REDACTED] a raccogliere da terra il giubbotto che gli era caduto, insistendo oltremodo e dicendogli davanti a tutti che "... non si sarebbero mossi di lì" fino a quando non sarebbe riuscito ad appenderlo, nonostante che il bambino non vi riuscisse;

c. in un giorno del mese di gennaio 2019, durante le ore di lezione dell'insegnante [REDACTED] [REDACTED], rovesciando l'acqua contenuta all'interno della bottiglietta di [REDACTED] all'interno del cestino dei rifiuti posto alla sinistra del suo banco, così umiliandolo di fronte all'intera classe;

d. in data 25 febbraio 2019, rivolgendosi in continuazione al minore [REDACTED] con un tono di voce elevato, rimproverandolo ad alta voce con frasi del tipo "cosa fai, ancora caghi? Mamma mia ...", "no, no, adesso rimani senza scarpa. Te la sei tolta? Ti arrangi! ... ti arrangi rimane lì la scarpa ...", "Ti arrangi, vai in giro senza scarpe, a me non me ne frega niente", "non mi toccare ... che



schifo, siediti!”, quindi, commentando alla presenza del minore i suoi comportamenti con l’insegnante di sostegno, con frasi del tipo “... aveva il giubbotto tutto sporco ... doversi vedere che schifo ... ma che cazzo me ne frega ...”, “io poi non gli soffio neanche il naso, non me ne frega niente, non è capace, per me che se lo tiri su ...”,

maltrattava il predetto [REDACTED] costringendolo a subire continue aggressioni fisiche e umiliazioni morali, così facendolo vivere in uno stato di prostrazione sia fisica sia morale.

Con l’aggravante di avere commesso il fatto in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica e sensoriale, essendo [REDACTED] affetto sin dalla nascita da una grave forma di autismo che lo rende del tutto non autosufficiente.

Con l’aggravante di avere commesso il fatto in danno di persona minore degli anni diciotto.

In Alessandria, tra il settembre 2018 e il 25 febbraio 2019.

APPELLANTE L’IMPUTATA

avverso la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso Tribunale di Alessandria emessa in data 21/04/2021 che ha così statuito:

Visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.


DICHLARA

l’imputata [REDACTED] responsabile del delitto lei ascritto - esclusa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 36 della Legge n. 104/1992 - e, per l’effetto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza con la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11 quinquies c.p., la condanna alla pena finale, già ridotta per il rito, di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese del procedimento e di legge.

Visto l’art. 163 c.p.

ORDINA

che l’esecuzione della pena resti sospesa per la durata di anni 5.



Visto l'art. 175 c.p.

ORDINA

la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Visti gli artt. 538, 539 comma 1 c.p.p.

Condanna

l'imputata al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite [redacted] e [redacted]
[redacted] in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore [redacted]
da liquidarsi in separato giudizio civile.

Visto l'art. 541 c.p.p.

Condanna

l'imputata al pagamento delle spese di rappresentanza delle parti civili che liquida, per [redacted]
e [redacted] in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore [redacted]
[redacted] difesi dall'Avv. [redacted] in complessivi € 5.031,00 oltre C.P.A., I.V.A. e spese
generali nella misura di legge.

Visto l'art. 544 c.p.p.

INDICA

in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

nel quale sono costituite parti civili [redacted] e [redacted] in proprio e
quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore [redacted]
rappresentate e assistite dall'[redacted] del foro di Alessandria presso il cui
studio sono domiciliate *ex lege*.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il Procuratore Generale con atto contenente conclusioni scritte trasmesso in Cancelleria in
data 4/4/2023 e comunicato alle altre parti ha domandato: la conferma della sentenza
appellata.



Il difensore delle Parti Civili con atto contenente conclusioni scritte trasmesso in Cancelleria in data 23/3/2023 ha domandato: la conferma delle statuizioni civili e la rifusione delle spese processuali.

Il difensore dell'imputato con atto contenente conclusioni scritte trasmesso in Cancelleria in data 11/4/2023 ha domandato: l'accoglimento dell'appello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza resa in data 21/4/2021 all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Alessandria ha ritenuto [REDACTED] responsabile del delitto di cui agli artt. 61 n. 11 *quinquies* e 572 c.p. e l'ha condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione.

Dalla lettura della sentenza si ricava che il processo scaturisce dalla denuncia presentata in data 8/3/2019 da [REDACTED], madre del minore [REDACTED], la quale in quell'occasione aveva riferito che "... nel periodo delle vacanze di Natale del 2018 aveva riscontrato nel figlio [REDACTED] un "disagio emotivo e fisico che prevalentemente consisteva in una iperattività superiore alla norma per un bambino autistico ed una frequente mancanza di controllo sfinterico". Preoccupata che il minore potesse essere maltrattato - anche in considerazione del fatto che pochi giorni prima "... omissis ... era tornato da scuola con dei lividi sulle ginocchia ... omissis ..." e l'educatrice [REDACTED], alla richiesta di spiegazioni, aveva risposto evasivamente che il ragazzo era caduto nel corso della lezione di educazione fisica - la donna, nei giorni 25, 26 e 27 febbraio 2019 aveva occultato, tra gli indumenti del figlio, un registratore acceso mediante il quale aveva potuto prendere atto, con sconcerto, delle condotte maltrattanti poste in essere in danno del bambino ad opera delle persone che avrebbero dovuto avere cura di lui, segnatamente la maestra [REDACTED] e l'educatrice che gli era stata affiancata per supportarlo ad affrontare le limitazioni connesse alla sua disabilità, [REDACTED]".

Il Tribunale ha poi dato conto di quanto si era potuto apprendere dal contenuto delle registrazioni - contenuto presente in atti in quanto si era proceduto, a cura della Polizia Giudiziaria, alla trascrizione delle stesse - : "Dalle registrazioni ... si evince che il giorno 25 febbraio 2019 sia la [REDACTED]

3. in relazione all'episodio sub c.: *“L'episodio della bottiglietta - talmente stridente con le finalità educative da essere immediatamente segnalato dalla maestra [REDACTED] alla presidenza e sul quale, è bene ribadirlo, l'imputata non ha offerto una benché minima giustificazione - è emblematico dell'approccio assunto da [REDACTED] con il minore: in palese contrasto con la propria funzione di educatrice e di “assistente all'autonomia” del disabile a lei affidato, senza alcun motivo educativo, ha umiliato il minore di fronte all'intera classe, versando nel cestino il contenuto della bottiglietta di acqua che lui aveva con sé.”;*
4. quanto ai fatti descritti sub d.: *“Per quanto attiene alle espressioni offensive utilizzate dall'imputata nel relazionarsi con il minore - ancor più stridenti se confrontate con i toni pacati ed affettuosi utilizzati dall'educatrice [REDACTED] nei restanti giorni coperti da “registrazione” - è di tutta evidenza l'assoluta insussistenza di qualsivoglia finalità educativa. Peraltro, è la stessa [REDACTED] in sede d'interrogatorio, a sconfessare quel tipo di comportamento, dichiarando che non corrisponde alle sue usuali modalità di rapportarsi con il minore. Può quindi affermarsi che le espressioni svilenti e umilianti esternate da [REDACTED] con tono offensivo, nei confronti di [REDACTED] - impossibilitato, a causa della gravissima patologia da cui è affetto, a soddisfare le pretese dell'imputata - sono oggettivamente inadeguate alla funzione educativa svolta, ingiustificabili e certamente illecite.”.*

2. Avendo l'imputata proposto appello, questa Corte, con decreto del 7/2/2023, aveva fissato la camera di consiglio del 18/4/2023 per la decisione, in conformità alla nuova disciplina processuale di cui al D.I. 28/10/2020 n. 137 convertito nella L. 18/12/2020 n. 176.

Non essendo pervenute richieste di trattazione orale del processo, la Corte, riunita in camera di consiglio, esaminava gli atti e le conclusioni scritte che il Procuratore Generale e la difesa dell'imputato avevano trasmesso e, preso atto che agli atti del fascicolo processuale non era presente la *pen drive* contenente i *files* audio delle registrazioni di cui il Tribunale aveva dato contezza in sentenza, rinviava la decisione all'odierna camera di consiglio nella quale, ascoltati i *files* audio richiesti alla Cancelleria del Tribunale di Alessandria e da questa trasmessi,



deliberava come da dispositivo immediatamente depositato in Cancelleria e prontamente comunicato alle parti.

3. L'atto di appello è affidato a tre motivi.

L'imputata ha poi proposto motivi nuovi a mente dell'art. 585 – comma 4[^] - c.p.p.

3.1 Con il primo motivo ci si duole della mancata assoluzione dell'imputata.

Sostiene, in proposito, l'appellante che il Tribunale abbia erroneamente valutato il contenuto delle intercettazioni ambientali svolte dalla madre di ████████ evidenziando che le espressioni sgarbate e, talvolta, scurrili dell'imputata non possano equivalere a condotta maltrattante se non altro perché il minore, anche a cagione della sua malattia, non era in grado di percepire il significato delle parole utilizzate per "redarguirlo".

Si legge, altresì, nell'atto di gravame che il primo Giudice non ha neppure valorizzato correttamente le deposizioni testimoniali ed, in particolare, quelle di ████████, unica testimone "oculare" del comportamento tenuto dall'imputata verso il minore, sottolineando che l'episodio sub b. non sia affatto dimostrativo di una volontà dell'imputata di "maltrattare" il piccolo ████████, ma sia attuativo di una modalità didattica caratterizzata dal fatto che l'educatore deve contrapporsi, talvolta, al bambino autistico che non "vuole" porre in essere un'azione abituale che ha già in passato dimostrato di sapere compiere.

Analogamente, - argomenta l'appellante - il fatto di avere lasciato ████████ camminare scalzo, non forzandolo a calzare le scarpe che in quei frangenti non voleva e che si sfilava non appena gli venivano state allacciate, risultava attuato non solo anche da altre "colleghe" dell'imputata, ma anche dagli stessi genitori.

3.2 Con il secondo motivo si domanda la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 571 c.p., essendo del tutto evidente, da un lato, la finalità solo educativa delle azioni poste in essere dall'imputata, alla quale, ovviamente, era estraneo qualsivoglia intendimento di "fare del male" ad ████████ e, dall'altro, l'assenza di lesioni ovvero di patimenti, fisici e/o psichici, nel bambino.

3.3 Con il terzo motivo si domanda una rimodulazione *in melius* del trattamento sanzionatorio determinato dal Tribunale.

3.4. Con i motivi aggiunti si argomenta in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, si ripropongono ulteriori censure al valore probatorio attribuito dal Tribunale alle dichiarazioni della madre della persona offesa e si richiede, in subordine, la pronuncia ex art. 131 *bis* c.p.

4. Ritiene la Corte che, in esito alla rivisitazione critica dello spessore probatorio delle prove poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità da parte del Tribunale come sollecitata con i motivi d'appello, si debba addivenire ad una pronuncia di assoluzione per non essere processualmente certa ex art. 533 c.p.p. la prova circa la sussistenza del fatto di reato di cui all'art. 572 c.p.

Va, innanzitutto, premesso a giudizio della Corte, che:

- non sono in contestazione le dichiarazioni rese da [REDACTED] sia per quel che concerne la narrazione circa il comportamento regressivo di [REDACTED] sia per quel che concerne le valutazioni espresse al riguardo dalla donna (art. 194 – ultimo comma – c.p.p.). A tale proposito, deve anzi, evidenziarsi che la critica all'attendibilità della denunciante illustrata nell'atto di appello e ribadita nei motivi nuovi è generica ed asseritiva in quanto trascura di confrontarsi con la motivazione della sentenza appellata laddove il Tribunale ha dato contezza che il narrato della madre di [REDACTED] offriva un'immagine del figlio perfettamente coerente con quello offerto da altri testi ([REDACTED], ad esempio): da tale deposizione emerge chiaramente un malessere del piccolo [REDACTED] inevitabilmente collegato alla frequentazione della scuola, ancorchè non necessariamente presupponente l'esistenza di condotte maltrattanti ai suoi danni;
- ancorchè nell'imputazione sia evocata l'ipotesi concorsuale, prendendo altresì atto dell'imputazione contestata a [REDACTED], si comprende che [REDACTED] è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 572 c.p. in quanto

autrice materiale, da sola, delle azioni – ritenute pregiudizievoli per [REDACTED] - di cui ai punti b., c. e d., a nulla, dunque, rilevando, le ulteriori condotte poste in essere da [REDACTED] a nei cui confronti si è proceduto separatamente. Ciò premesso si impongono le seguenti conclusioni che rendono fondato, in parte, il primo motivo d'appello con il conseguente assorbimento dell'esame delle restanti censure:

- ✓ dall'ascolto delle "intercettazioni ambientali", con riferimento ai fatti sub d. si comprende che l'imputata non pronunciò parole offensive nei confronti del piccolo (ed, infatti, nel capo d'imputazione è riportato che, quando [REDACTED] si sporcò per non essere stato in grado di pulirsi dopo essere andato in bagno, [REDACTED] esclamò: "Che schifo." e non "Mi fai schifo", frase che avrebbe indubitabilmente assunto un tono ingiurioso per [REDACTED], sebbene costui non sarebbe stato, in ogni caso, in grado di percepirne il disvalore educativo e giuridico);
- ✓ le ulteriori condotte descritte nell'addebito si connotano dall'intendimento dell'imputata di "insegnare" delle regole di convivenza scolastica ad [REDACTED] (appendere il giubbotto nell'apposito attaccapanni, indossare le scarpe a scuola, consumare la merenda nei tempi e nei luoghi all'uopo fissati): non spetta a questa Corte stabilire se la metodologia didattica utilizzata dall'imputata sia stata adeguata né se ella possedesse le capacità ed i titoli per potere gestire con tali modalità il piccolo e sfortunato [REDACTED]: quel che è giuridicamente certo è il fatto che il delitto di maltrattamento non è configurabile atteso che esso, per la sua consumazione, richiede il compimento di condotte connotate da violenza o comunque da sopraffazione dell'agente rispetto alla volontà della vittima. Al contrario le condotte sopra descritte non possono essere ritenute violente o prevaricatrici per il fatto che, secondo alcuni orientamenti didattici ovvero pedagogici, il minore autistico non può mai essere "scontentato" o contrastato nelle sue decisioni.

La necessità, invero, di riempire di un contenuto oggettivo la condotta materiale del delitto *de quo* impone di ancorare il giudizio di disvalore giuridico ad azioni ovvero ad omissioni le

quali, nella loro oggettività, posseggano i requisiti della violenza o, comunque, della sopraffazione, caratteri che nel caso in esame difettano.

Neppure può ipotizzarsi la sussistenza del delitto di cui all'art. 571 c.p. non potendosi sostenere che, a cagione delle condotte poste in essere dall'imputata, si sia verificato il pericolo di una malattia per [REDACTED]

In conclusione, [REDACTED] deve essere mandata assolta, seppure con la formula dubitativa, perché il fatto non sussiste.

Alla pronuncia assolutoria segue la revoca delle statuizioni civili disposte in sentenza.

Il carico di lavoro della sezione ha reso necessario un maggiore termine per la redazione della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in riforma dell'appellata sentenza, assolve l'imputata [REDACTED] dal reato alla stessa ascritto perché il fatto non sussiste.

Revoca le statuizioni civili.

Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Torino, 26 maggio 2023.

Il Consigliere est.
dot. [REDACTED]

[REDACTED]

La Presidente

[REDACTED]

Depositato in Cancelleria
oggi 25/7/2023

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE ROBERTO
Dot. [REDACTED]